

Civile Ord. Sez. 6 Num. 24369 Anno 2016

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: NAPOLITANO LUCIO

Data pubblicazione: 29/11/2016

ORDINANZA

sul ricorso 18735-2015 proposto da:

COMUNE di PISTOIA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO
CHIERRONI, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine
del ricorso;

- ricorrente -

contro

BARONCELLI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato
GIAMMARIA CAMICI, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato FABRIZIO TESI giusta procura in calce al
controricorso;

- controricorrente -

C
.
M

avverso la sentenza n. 146/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il
23/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art.
380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 146/25/15, depositata il 23 gennaio 2015, non
notificata, la CTR della Toscana ha rigettato l'appello proposto dal
Comune di Pistoia nei confronti del sig. Stefano Baroncelli, avverso la
sentenza di primo grado della CTP di Pistoia, che aveva accolto il
ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento ICI relativo
all'anno 2006, con il quale l'ente locale aveva contestato al
contribuente, compiuto il procedimento *ex art.* 1, commi 336 e 337
della legge n. 311/2004 per l'accatastamento degli immobili,
l'insufficiente versamento dell'imposta con riferimento ad alcune unità
immobiliari, che il Comune, in relazione al loro classamento in
categorie diverse da quelle A/6 e D/10, aveva contestato essere prive
dei requisiti di ruralità.

La sentenza della CTR ha ritenuto invece che la ruralità dei fabbricati
derivasse dal contratto di mezzadria allora intercorso con tale sig.
Canneti, che aveva detenuto il fondo sino al rilascio, avvenuto nel
2010, sicché gli immobili, pur non compresi nelle categorie A/6 e
D/10, risultavano comunque strumentali all'esercizio dell'attività
agricola, secondo il disposto dell'art. 9, comma 3, del d.l. n. 557/1993
(convertito, con modificazioni, in legge n. 133/1994).

Avverso detta pronuncia il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il contribuente.

Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9 del d.l. n. 557/1993, come convertito nella citata l. n. 133/1994; dell'art. 23, comma 1 *bis* del d.l. n. 207/2008, convertito in l. n. 14/2009; degli artt. 2, comma 1, lett. a) e 9 del d.lgs. n. 504/1992, ed ancora violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 336 e 337 della l. n. 311/2004; dell'art. 7 del d.l. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. n. 106/2011; dell'art. 13, comma 14 – *bis* del d.l. n. 201/2011; introdotto dalle legge di conversione n. 214/2011, il tutto in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c..

Il primo motivo è manifestamente fondato.

Giova in primo luogo ricordare che oggetto dell'impugnazione da parte del contribuente dinanzi al giudice tributario è avviso di accertamento ai fini ICI relativo all'annualità 2006.

Ciò posto, l'art. 7 comma 2 *bis* del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, come innanzi detto, in L. n. 106/2011, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, ha conferito ai contribuenti la facoltà, esercitabile entro il 30 settembre 2011, di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante che l'immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del D.L. n. 557/1993, quale convertito in L. n. 133/1994, e modificato dall'art. 42 *bis* del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni in L. 29 novembre

A handwritten mark consisting of a vertical line with a downward-pointing arrowhead at the bottom, and a stylized signature or scribble below it.

2007, n. 159, *“in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”*.

Il successivo D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214 ha quindi previsto, all'art. 13, comma 14 *bis*, che le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011, producessero *“gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo”*.

Infine il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre 2013, n. 124, all'art. 2 comma 5 *ter* ha stabilito che *“ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 3, comma 14 bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2 –bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione degli atti catastali producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”*.

Alla stregua delle richiamate disposizioni, l'ultima delle quali avente, anche in ragione dell'espreso richiamo all'art. 1 comma 2 della L. n. 212/2000, natura d'interpretazione autentica, non può revocarsi in dubbio che l'effetto retroattivo conseguente alla richiesta di classamento (nella fattispecie in esame, in categoria D/10 in ragione dell'autocertificazione presentata secondo la procedura introdotta dall'art. 7 comma 2 *bis* del D.L. n. 70/2011 come convertito in L. n. 106/2011, possa retroagire sino al quinto anno antecedente alla domanda (cfr., al riguardo, Cass. sez. 6 – 5, ord. 10 gennaio 2014, n.

422, citata dal contribuente; cfr. anche Cass. sez. 5, 25 novembre 2015, n. 24020).

In astratto la circostanza di fatto indicata nel controricorso, secondo cui il contribuente avrebbe, ai sensi della citata normativa, richiesto nel settembre 2011 la domanda di variazione catastale per l'attribuzione delle categorie A/6 e D/10 con la relativa autocertificazione, sarebbe quindi idonea a giustificare l'applicazione retroattiva con riferimento all'anno 2006, oggetto dell'accertamento.

Senonché l'allegazione dell'indicata circostanza di fatto nel giudizio di merito, implicante sul piano giuridico la conseguenza sopra indicata, non trova alcun riscontro nella sentenza impugnata, né ve ne è indicazione in ricorso.

Era dunque onere del controricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, applicabile anche al controricorso, indicare momento e luogo della relativa deduzione, onde evitare il rilievo, anche officioso, relativo alla novità questione, in quanto dedotta per la prima volta in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità della stessa (cfr. sul rilievo della questione nuova in cassazione, più di recente, Cass. sez. 2, 11 aprile 2016, n. 7048).

Tale onere non risulta essere stato assolto dal controricorrente, ragione per la quale non può tenersi conto di detta circostanza di fatto rilevante per la decisione della questione giuridica dedotta dal controricorrente.

Ciò posto, non può che evidenziarsi come anche i menzionati interventi normativi costituiscano ancor più riprova dell'insussistenza di validi motivi idonei a determinare il superamento del principio di diritto affermato da Cass. sez. un. 21 agosto 2009, n. 18565, secondo cui *«in tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza*

della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, come interpretato dall'art. 23, comma 1 bis del d.l. n. 207 del 2008, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009. Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretende l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta».

Tale principio, affermato dalle Sezioni Unite già nella vigenza dell'art. 23 comma 1 *bis* del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, in L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha peraltro di seguito trovato costante conferma (tra le molte conformi si vedano le decisioni della sez. 5 di questa Corte, 14 aprile 2010, n. 8845; ord. 30 settembre 2011, n. 20001; 14 novembre 2012, n. 19872; 5 marzo 2014, n. 5167; 12 agosto 2015, n. 16737, n. 24020/15, citata; 29 gennaio 2016, n. 1695), a fronte della quale alcuna significativa valenza può essere riconosciuta alle pronunce in senso difforme citate dal controricorrente (Cass. sez. 5, nn. 24229 e 24300 del 18 novembre 2009) che, sebbene siano state rese successivamente al deposito della cita pronuncia n. 18565/2009, si sono poste rispetto ad essa in contrasto inconsapevole.

Al principio espresso dalle Sezioni Unite di questa l'impugnata pronuncia non si è attenuta.

Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito di rigetto dell'originario ricorso.



Possono essere compensate tra le parti le spese dell'intero processo, in ragione della complessità del quadro normativo di riferimento, anche sopravvenuto, in pendenza di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente.

Dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 ottobre 2016

Il Presidente

Dott. Marcello Iacobellis

Il Funzionario Giudiziario

DEB...